



LAZIO

VIA TIBURTINA 1072
00156 ROMA, IT

LAZIO.LND.IT

CR.LAZIO01@LND.IT
SEGRETERIA.PEC@LAZIO.LND.IT

+39 06 41603214 -233-257



Attività di Lega Nazionale Dilettanti

Comunicato Ufficiale N° 76 del 09/10/2026 Stagione Sportiva 2026-2027

MOTIVAZIONI TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 9 luglio 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, BARBARA STUDER, LIVIO ZACCAGNINI

58) Deferimento della Procura Federale della F.I.G.C. a carico del sig. Mauro Mastrillo, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. United San Lorenzo Castelforte, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fc) e Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché della società A.S.D. United San Lorenzo Castelforte a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 2 del 10/07/2026

Il Procuratore Federale Interregionale,
letti gli atti dell'attività dell'attività di indagine svolta nel procedimento disciplinare n. 554pfi25-26, deferiva innanzi a questo Tribunale Federale Territoriale:

- il sig. **Mauro Mastrillo**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. United San Lorenzo Castelforte, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (C.G.S.), sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fc) e Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, nel periodo dal 13 ottobre al 26 novembre 2025, consentito e comunque non impedito che i sigg.ri Vincenzo Gagliardi ed Attilio Di Nardo, rispettivamente vice presidente e dirigente tesserati per la società dallo stesso rappresentata, svolgessero il ruolo ed i compiti di allenatori della squadra militante nel girone B del campionato Allievi Under 16 Provinciali, nonostante fossero sprovvisti della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

- la **società A.S.D. United San Lorenzo Castelforte**, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S., per gli atti e i comportamenti posti in essere dal sig. Mauro Mastrillo, nonché dai sigg.ri Vincenzo Gagliardi, Attilio Di Nardo, Giovanni Serao, Marco Rosato, Manuel De Santis e Gioele Casale, così come riportati nei capi di incolpazione della Comunicazione di

Conclusione delle Indagini agli stessi notificata, del seguente testuale tenore: “- sig. Vincenzo Gagliardi, all'epoca dei fatti vice presidente della società A.S.D. United San Lorenzo Castelforte: A) violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fc) e Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dal 13 ottobre al 26 novembre 2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. United San Lorenzo Castelforte militante nel girone B del campionato Allievi Under 16 Provinciali pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; B) violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 61, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra della società A.S.D. United San Lorenzo Castelforte sotto scritto e consegnato all'arbitro la distinta di gara relativa all'incontro A.S.D. United San Lorenzo Castelforte – S.S.D. Hermada dell'8.11.2025, valevole per il girone B del campionato Allievi Under 16 Provinciali, nella quale è indicato in maniera non veridica il nominativo dell'allenatore sig. Giovanni Agliano che non era presente;- sig. Attilio Di Nardo, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. United San Lorenzo Castelforte: A) violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fc) e Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dal 13 ottobre al 26 novembre 2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. United San Lorenzo Castelforte militante nel girone B del campionato Allievi Under 16 Provinciali, pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; B) violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 61, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra della società A.S.D. United San Lorenzo Castelforte, sottoscritto e consegnato all'arbitro la distinta di gara relativa all'incontro A.S.D. SPQV Velletri Calcio - A.S.D. United San Lorenzo Castelforte dell'1.11.2025, valevole per il girone B del campionato Allievi Under 16 Provinciali, nella quale è indicato in maniera non veridica il nominativo dell'allenatore sig. Giovanni Agliano che non era presente; C) violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato sebbene ritualmente convocato per le date del 16.3.2026 e del 23.3.2026, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell'accertamento dei fatti oggetto del procedimento; - sig. Giovanni Serao, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. United San Lorenzo Castelforte: violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 61, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra della società A.S.D. United San Lorenzo Castelforte, sottoscritto e consegnato all'arbitro la distinta di gara relativa all'incontro A.S.D. United San Lorenzo Castelforte – A.S.D. Gaeta del 18.11.2025, valevole per il girone B del campionato Allievi Under 16 Provinciali, nella quale è indicato in maniera non veridica il nominativo dell'allenatore sig. Giovanni Agliano che non era presente; - sig. Marco Rosato, all'epoca dei fatti calciatore minore tesserato per la società A.S.D. United San Lorenzo Castelforte: violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato sebbene ritualmente convocato per le date del 5.3.2026 e del 13.3.2026, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell'accertamento dei fatti oggetto del procedimento; - sig. Manuel De Santis, all'epoca dei fatti calciatore minore tesserato per la società A.S.D. United San Lorenzo Castelforte: violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato sebbene ritualmente convocato per le date del 5.3.2026 e del 13.3.2026, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell'accertamento dei fatti oggetto del procedimento; - sig. Gioele Casale, all'epoca dei fatti calciatore minore tesserato per la società A.S.D. United San Lorenzo Castelforte: violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato sebbene ritualmente convocato per le date del 5.3.2026 e del 13.3.2026, impedendo in tal modo agli Organi di

Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell'accertamento dei fatti oggetto del procedimento".

Il procedimento trae origine dalla segnalazione trasmessa dal Settore Tecnico della F.I.G.C. in data 17 novembre 2025, inoltrata a sua volta dall'A.I.A.C. – Gruppo Regionale Lazio, con allegati screenshot estratti dagli account social della società A.S.D. United San Lorenzo Castelforte, dai quali emergeva che i sigg.ri Attilio Di Nardo e Vincenzo Gagliardi svolgevano di fatto il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della predetta società – militante nel girone B del campionato Allievi Under 16 Provinciali – in assenza della prescritta abilitazione tecnica.

Nel corso dell'attività inquirente, la Procura Federale acquisiva documentazione societaria (fogli censimento delle stagioni 2024-2025 e 2025-2026, organigramma aggiornato, elenchi dei tecnici e dei dirigenti tesserati) che confermava come i sigg.ri Di Nardo e Gagliardi fossero tesserati per la società unicamente in qualità di dirigente e vice presidente, senza alcuna qualifica tecnica risultante dagli estratti storici di tesseramento. Risultava altresì acquisito l'elenco dei tecnici tesserati, dal quale non emergeva alcuna copertura dell'incarico di allenatore della squadra Under 16 nel periodo oggetto di contestazione.

In sede di audizione, il tecnico sig. Giovanni Agliano dichiarava di aver lasciato la società e l'incarico in data 12 ottobre 2025. Il calciatore minore sig. G.B., tesserato per la società, riferiva che da quando l'allenatore Agliano aveva lasciato la società nel mese di ottobre 2025 e fino all'arrivo del nuovo tecnico a fine novembre 2025, la squadra era stata seguita da un punto di vista tecnico dai sigg.ri Gagliardi e Di Nardo.

Tali circostanze venivano confermate in sede di audizione anche dal presidente della società sig. Mauro Mastrillo.

Dall'esame delle distinte di gara relative agli incontri disputati dalla squadra della A.S.D. United San Lorenzo Castelforte nel periodo compreso tra il 1° novembre 2025 e il 18 novembre 2025, emergeva che in tre incontri (A.S.D. SPQV Velletri Calcio – A.S.D. United San Lorenzo Castelforte del 1.11.2025; A.S.D. United San Lorenzo Castelforte – S.S.D. Hermada dell'8.11.2025; A.S.D. United San Lorenzo Castelforte – A.S.D. Gaeta del 18.11.2025) veniva indicato come allenatore il sig. Giovanni Agliano, benché lo stesso non avesse preso parte agli incontri avendo già lasciato l'incarico in data 12 ottobre 2025 – circostanza dallo stesso confermata in sede di audizione.

Il sig. Attilio Di Nardo, ritualmente convocato per le audizioni del 16 marzo 2026 e del 23 marzo 2026, non si presentava senza addurre alcun motivo di impedimento. Analogamente, i calciatori sigg.ri Marco Rosato, Manuel De Santis e Gioele Casale non si presentavano per le audizioni del 5 marzo 2026 e del 13 marzo 2026, parimenti senza giustificazione alcuna.

Successivamente, i sigg.ri Vincenzo Gagliardi, Attilio Di Nardo, Giovanni Serao, Marco Rosato, Manuel De Santis e Gioele Casale definivano la propria posizione mediante applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 126 del C.G.S.

Alla riunione del 9 luglio 2026 è presente, per la Procura Federale, l'Avv. Massimo Adamo, il quale si riportava integralmente all'atto di deferimento, chiedendone l'accoglimento.

Alla luce degli esiti dell'istruttoria, in particolare della piena emersione documentale e dichiarativa della conduzione tecnica della squadra Under 16 da parte di soggetti privi di abilitazione nel periodo contestato, la Procura Federale si riporta all'atto di deferimento e richiede le seguenti sanzioni: quattro mesi di inibizione per il sig. Mauro Mastrillo ed euro 1.500,00 di ammenda per la società A.S.D. United San Lorenzo Castelforte.

Per i deferiti erano presenti il sig. Mauro Mastrillo, presidente della società, e il sig. Luigi Tucciarone in qualità di segretario. Il sig. Mastrillo ribadisce quanto già dichiarato in sede di audizione davanti alla Procura Federale, ammettendo la sussistenza dei fatti contestati e precisando che la mancata copertura dell'incarico tecnico non sarebbe stato frutto di una scelta deliberata, bensì dovuto ad una necessità contingente, poiché a campionato già avviato, il reperimento di un nuovo allenatore abilitato non era stato agevole, evidenziando, al contempo, come la società avesse agito con una certa prontezza, avendo provveduto al tesseramento del nuovo tecnico sig. Luca Lops in circa un mese (a metà novembre 2025).

Il sig. Mastrillo riteneva, inoltre, l'ammenda richiesta di euro 1.500,00 sproporzionata rispetto alla capacità economica della propria società.

Questo Tribunale Federale Territoriale ritiene i fatti contestati provati e i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte.

Sulla responsabilità del sig. Mauro Mastrillo

Dalla documentazione versata in atti emerge in modo lineare e univoco che le condotte allo stesso contestate siano pienamente confermate da un quadro probatorio convergente e coerente, composto dalle dichiarazioni rese in audizione dal calciatore minore sig. G.B., dalle dichiarazioni dello stesso presidente Mastrillo, dalla documentazione relativa ai tesseramenti e all'organigramma societario, nonché dalla conferma della Segreteria del Settore Tecnico. L'assenza del sig. Agliano dalla conduzione delle gare nel periodo contestato è, infine, attestata dalle distinte di partita, nelle quali il suo nominativo continuava ad essere falsamente riportato come allenatore, ed è ulteriormente confermata dalle dichiarazioni dello stesso tecnico in sede di audizione.

Le giustificazioni addotte dal sig. Mastrillo, pur attestando la buona fede soggettiva, non valgono ad escludere la responsabilità per la violazione oggettivamente consumatasi, posto che il richiamo alle difficoltà pratiche connesse al reperimento di un tecnico nel corso della stagione, ancorché comprensibile nelle realtà dilettantistiche di più modesta struttura organizzativa, non può valere a rendere lecita la conduzione tecnica della squadra da parte di soggetti privi della necessaria abilitazione federale.

Sulla responsabilità della società A.S.D. United San Lorenzo Castelforte

La responsabilità della società A.S.D. United San Lorenzo Castelforte consegue, in primo luogo, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S., per gli atti e i comportamenti del sig. Mauro Mastrillo che la rappresentava ai sensi delle norme federali, nonché per il complesso degli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Vincenzo Gagliardi, Attilio Di Nardo, Giovanni Serao, Marco Rosato, Manuel De Santis e Gioele Casale, tutti tesserati per la società, così come descritti nei rispettivi capi di incolpazione della Comunicazione di Conclusione delle Indagini, e come definiti mediante applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 126 del C.G.S.

Sulla determinazione della sanzione

Ritenuta sussistente la piena responsabilità di entrambi i deferiti, sotto il profilo della dosimetria della sanzione, tenuto conto della durata della condotta irregolare, in applicazione del principio di proporzionalità della sanzione alla gravità dei fatti contestati, il Collegio ritiene, pertanto, adeguate e congrue le misure di seguito indicate, temperando l'esigenza di assicurare alla sanzione un'adeguata efficacia afflittiva con le concrete caratteristiche della fattispecie, in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dalla Procura Federale:

- Mastrillo Mauro, n.3 mesi di inibizione;
- United S.Lorenzo Castelforte, euro 500,00 di ammenda;

Per le suesposte ragioni, il Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni:

- Mastrillo Mauro, n.3 mesi di inibizione;
- United S.Lorenzo Castelforte, euro 500,00 di ammenda;

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

Si trasmetta agli interessati.

IL RELATORE
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 16 luglio 2026, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, CHIARA CECINELLI, ALESSANDRO DI MATTIA, ALDO GOLDONI, ILENJA MEHILLI, GIAMPAOLO PINTO, GIUSEPPE SANSOLINI, BARBARA STUDER, GISELDA TORELLA

62) Deferimento della Procura Federale della F.I.G.C. a carico del sig. Aldo Romanelli, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Pol. Collefiorito, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 10, commi 1 e 8, del Regolamento Safeguarding F.I.G.C. e dall'art. 28 bis, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva e della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 10, comma 7, del Regolamento Safeguarding F.I.G.C. e dall'art. 28 bis, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, del sig. Antimo Antonio Romanelli, all'epoca dei fatti vice presidente e responsabile del Safeguarding della società Pol. Collefiorito, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 10, comma 1, ed 11, commi 1 e 2, del Regolamento Safeguarding F.I.G.C. e dall'art. 28 bis, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva e della violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, del sig. Paolo Di Teodoro, all'epoca dei fatti responsabile del settore giovanile tesserato per la società Pol. Collefiorito, per rispondere della violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché della società Pol. Collefiorito a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 5 del 17/07/2026

Il giorno 16.07.2026 presso la sede del Comitato Regionale Lazio, si è riunito il Tribunale Federale Territoriale per discutere del deferimento in oggetto.

Il Tribunale, in sede di scrutinio degli atti afferenti al gravame interposto dalla società Pol. Collefiorito, letti gli atti dell'attività di indagine svolta nel procedimento disciplinare iscritto al n. 795 pfi 25 -26, avente ad oggetto: *"Accertamenti in merito ad eventuali abusi posti in essere in danno di calciatori minori tesserati per la società Polisportiva Collefiorito"*; alle risultanze probatorie acquisite è emerso quanto segue.

Il procedimento trae origine dalla nota della Commissione Federale Responsabile per le Politiche di Safeguarding di trasmissione della segnalazione con la quale vengono evidenziate condotte inadeguate poste in essere in danno di alcuni minori tesserati per la società Pol. Collefiorito, nonché del fascicolo contenente copia degli atti e degli accertamenti posti in essere da tale Organo Federale. All'esito dell'attività inquirente svolta è emerso con chiarezza il quadro fattuale ed il contesto temporale nel quale si sono verificati i comportamenti oggetto dell'azione disciplinare esercitata.

Con riferimento alle responsabilità del presidente della società sig. Aldo Romanelli ed al Responsabile Safeguarding della stessa compagine sig. Antimo Antonio Romanelli, in particolare, *"Nell'ambito dell'attività di accertamento, La Polisportiva Collefiorito (RM) è stata invitata a trasmettere copia del Modello Organizzativo e di Controllo dell'attività sportiva e del Codice di Condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione, adottati in conformità all'art. 10, comma 1, del Regolamento Safeguarding FIGC, di cui al C.U. n. 68/A del 27 agosto 2024, così come modificati dal C.U. n. 130/A del 12 dicembre 2024."* Documenti che non sono mai pervenuti presso l'Ufficio di Segreteria della Commissione.

Sul punto, poi, non può non riportarsi quanto riportato nella nota di riscontro della stessa Commissione pervenuta in data 10.4.2026, avente ad oggetto gli adempimenti prescritti dall'art. 10, commi 7 e 8 del Regolamento: "con la presente si comunica che la Polisportiva Colleffiorito (matr. 651151) ha provveduto al deposito tramite il portale servizi F.I.G.C. dell'autocertificazione di cui all'art. 10, comma 7 del Regolamento Safeguarding FIGC, di cui al Comunicato Ufficiale n. 68/A del 27 agosto 2024, come modificato dal Comunicato Ufficiale n. 130/A del 10 dicembre 2024, seppur con alcune carenze formali. Contestualmente si informa che la sopracitata Polisportiva non ha provveduto, allo stato, al deposito dell'autocertificazione di cui all'art. 10, comma 8, del citato Regolamento".

La valutazione degli atti di causa ha evidenziato una sproporzione nel provvedimento sanzionatorio originariamente inflitto alla Pol. Colleffiorito, non pienamente aderente ai fatti come accertati e alle risultanze degli atti ufficiali.

Il Consesso giudicante ha riconosciuto la sussistenza di condotte seppur pacificamente repressibili, non configurabili nei termini di gravità e portata sanzionatoria originariamente delineati.

Relativamente alle posizioni del Vice Presidente Sig. Aldo Romanelli, la Corte prende atto del decesso e di conseguenza non procede nei suoi confronti.

Per il Sig. Di Teodoro Paolo, responsabile del settore giovanile all'epoca dei fatti, conferma l'inibizione di 1 mese, poiché la condotta è stata inquadrata, da questa Corte, nell'alveo precettivo dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 10, commi 1 e 8, del Regolamento Safeguarding F.I.G.C. e dall'art. 28 bis, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva (come condotta contraria ai valori fondamentali del calcio), sia come "norma contenitore" che si collega al mancato rispetto delle normative di settore (in questo caso la normativa Safeguarding), oltre che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 10, comma 7, del Regolamento Safeguarding F.I.G.C. e dall'art. 28 bis, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva. Relativamente al Sig. Antimo Antonio Romanelli, all'epoca dei fatti vice presidente e responsabile del Safeguarding della società Pol. Colleffiorito, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 10, comma 1, ed 11, commi 1 e 2, del Regolamento Safeguarding F.I.G.C. e dall'art. 28 bis, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva e della violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché della società Pol. Colleffiorito a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva.

Rileva evidenziare la gravità dell'omissione sostanziale (Safeguarding): l'assenza totale del Modello di Controllo e del Codice di Condotta per due stagioni sportive consecutive (2024/2025 e 2025/2026) integra una grave inadempienza verso le direttive federali poste a tutela della salute fisica e psichica dei minori.

La mancata predisposizione ed adozione di questi documenti espone la società e i suoi legali rappresentanti a responsabilità diretta e indiretta per non aver garantito un ambiente sicuro.

Al fine di garantire la coerenza con la propria prassi decisoria e i principi di proporzionalità della sanzione, il Collegio ha ritenuto opportuno graduare la misura afflittiva dell'ammenda per responsabilità oggettiva della Società Pol. Colleffiorito.

Il Tribunale Federale Territoriale respinge gli addebiti relativamente alle istanze concernenti la società Pol. Colleffiorito in relazione alla posizione del Sig. Paolo Di Teodoro e il Sig. Antimo Antonio Romanelli, in applicazione della violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e in ossequio ai criteri di parametrizzazione alle precedenti decisioni assunte da questo organo giudicante. Aggravamento procedurale (Mancata collaborazione) è l'aver ignorato per tre volte le convocazioni della Procura Federale (31/03/2026, 09/04/2026, 15/04/2026), ciò evidenzia un atteggiamento ostativo e una violazione del dovere di lealtà sportiva.

Tutto ciò premesso,

DELIBERA

Il non luogo a procedere in relazione alla posizione del sig. Romanelli Aldo.

Di ritenere, altresì, i rimanenti deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni:

- Romanelli Antimo Antonio, n.3 mesi di inibizione;
- Di Teodoro Paolo, n.1 mese di inibizione;
- Collefiorito, euro 500,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

Si trasmetta agli interessati.

IL RELATORE
F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

II° COLLEGIO

Presidente: ALDO GOLDONI
Componenti: ELENA CAMINITI, GIAMPAOLO PINTO

63) Deferimento della Procura Federale della F.I.G.C. a carico del sig. Marco Boni, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Sporting Nuova Florida, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché della società A.S.D. Sporting Nuova Florida a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, e dell'art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 5 del 17/07/2026

Il Procuratore Federale Interregionale,

Letti gli atti dell'attività istruttoria svolta nel procedimento disciplinare n. 1261pfi25-26, avente ad oggetto: *"Dichiarazioni rese dal sig. Marco Boni, dirigente tesserato per la società ASD Sporting Nuova Florida, nei confronti della classe arbitrale";*

Esaminati i documenti acquisiti nel corso dell'attività istruttoria svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

Vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata;

Letta la memoria fatta pervenire in data 1.6.2026 dalla società A.S.D. Sporting Nuova Florida all'esito della notifica della Comunicazione di Conclusione delle Indagini;

Rilevato che nel corso dell'attività istruttoria svolta sono stati acquisiti documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

- segnalazione del Comitato Regionale Arbitri del Lazio del 25.5.2026, con i seguenti allegati:
 - *"post"* pubblicato dal sig. Marco Boni in data 2.5.2026, alle ore 20.26, nel suo profilo personale del social network *"facebook"*;
 - *"post"* pubblicato dal sig. Marco Boni in data 7.5.2026, alle ore 15.06, nel suo profilo personale del social network *"facebook"*;
 - *"post"* pubblicato dal sig. Marco Boni in data 10.5.2026, alle ore 14.44, nel suo profilo personale del social network *"facebook"*;
 - *"post"* pubblicato dal sig. Marco Boni in data 16.5.2026, alle ore 06.41, nel suo profilo personale del social network *"facebook"*;
 - *"commento"* pubblicato dal sig. Marco Boni al *"post"* pubblicato dallo stesso in data 16.5.2026 nel suo profilo personale del social network *"facebook"*;

• Comunicato Ufficiale n. 167 del 7.5.2026 della Delegazione Provinciale di Roma;

• Comunicato Ufficiale n. 414 del 15.5.2026 del Comitato Regionale Lazio;

• foglio censimento per la stagione sportiva 2025 – 2026 della società A.S.D. Sporting Nuova Florida.

Ritenuto che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso quanto segue.

Dopo la disputa della gara Pol. Canarini 1926 RDP – Sporting Nuova Florida del 2.5.2026, valevole per il campionato Under 17 Provinciale della Delegazione Provinciale di Roma, alle ore 20.26 dello stesso 2.5.2026, il sig. Marco Boni ha pubblicato nel suo profilo personale del social network *"facebook"* un *"post"* nel quale sono state utilizzate le seguenti testuali espressioni: *"Quello visto oggi a Rocca di*

Papa, toglie la voglia di continuare a fare calcio. La maleducazione sugli spalti sfogata quasi in rissa. Tutto grazie all'ennesimo arbitro della sezione di Albano, incompetente e totalmente in malafede. Concesso un gol con un nostro giocatore a terra colpito in faccia da un calcio, e dato fallo laterale a loro sui cui nasce la seconda rete. Giocatori presi in calci x tutta la partita, senza mai tirare fuori un cartellino. La ciliegina sulla torta, un rigore netto con un nostro giocare che viene falciato in area, con tanto di scuse del mister avversario x un furto in diretta. Giocare così nn ha senso, ne x i ragazzi ne x le società, con il rischio di incidenti anche sulle tribune. Dopo il furto subito 2 settimane fa a genzano, sempre da un arbitro della sezione di Albano, oggi quest'altra vergogna ha compromesso la vittoria del campionato. RIPETO COSÌ NN HA SENSO GIOCARE".

Dopo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 167 del 7.5.2026 della Delegazione Provinciale di Roma con il quale sono stati resi noti i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo Territoriale in merito al ricorso proposto dalla società A.S.D. Sporting Nuova Florida in relazione alla gara Pol. Canarini 1926 RDP – Sporting Nuova Florida del 2.5.2026 valevole per il campionato Under 17 Provinciale, poi, in data 7.5.2026 alle ore 15.06 il sig. Marco Boni, sempre nel suo profilo personale del social network "facebook", ha pubblicato un altro "post" nel quale sono state utilizzate le seguenti testuali espressioni: "QUESTA E' L'ITALIA CORROTTA CHE GIUDICA DALL'ALTO DI UN POTERE FUORI CONTROLLO RESPINGE IL RECLAMO E NELLA SENTENZA AVVALLA QUELLO X CUI IL N. FLORIDA HA FATTO RICORSO. SE LA PARTITA E' INIZIATA ALLA 14:30 CHE POI ERA 14 33 E FINISCE ALLE 15:16 LA DURATA E 46 MINUTI SE E' STATO FATTO UN COOLING BREAK DI 5 MINUTI DOVEVA FINIRE ALLA 15:20, COSI' COME IL COOLING BREAK DEL SECONDO TEMPO. TOTALE 9 MINUTI. CON TUTTO CHE LO DICE IL REFERTO CHE NN C'E' STATO IL RECUPERO DEL COOLING BREAK, SI RESPINGE IL RECLAMO LA MATTINA GUARDATEVI IN FACCIO E SPUTATEVI DA SOLI MI FATE PENA".

In data 10.5.2026 alle ore 14.44, inoltre, il sig. Marco Boni ha pubblicato il seguente "post": "CI VUOLE GATTO SILVESTRO X I CANARINI ... UNA VERGOGNA OGNI DOMENICA".

Dopo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 414 del 15.5.2026 del Comitato Regionale Lazio con il quale sono stati resi noti i provvedimenti assunti dalla Corte Sportiva Territoriale d'Appello in merito al reclamo proposto dalla società A.S.D. Sporting Nuova Florida avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale relativa alla gara Pol. Canarini 1926 RDP – Sporting Nuova Florida del 2.5.2026 valevole per il campionato Under 17 Provinciale, in data 16.5.2026 alle ore 06.41 il sig. Marco Boni, sempre nel suo profilo personale del social network "facebook", ha pubblicato un altro "post" nel quale sono state utilizzate le seguenti testuali espressioni: "QUESTA E' LA GIUSTIZIA SPORTIVA IN ITALIA, PEGGIO ANCHE DI QUELLA ORDINARIA. UN ORGANO CHE DOVREBBE TUTELARE SOCIETA' E RAGAZZI, SULLO SVOLGIMENTO DEI CAMPIONATI IN MANIERA REGOLARE. CHE DI FRONTE A UNA CLASSE ARBITRALE PRESUNTUOSA E INCOMPETENTE, SI GIRA DALL'ALTRA PARTE. QUESTO E' UN CALCIO MALATO, UN SISTEMA CORROTTO, GOVERNATO DA ANNI DAGLI STESSI PERSONAGGI, CHE FANNO SOLO E SEMPRE GLI INTERESSI DEGLI AMICI DEGLI AMICI. IL N. FLORIDA CALCIO DA ANNI SUBISCE INGIUSTIZIE DAI SIGNORI IN NERO, MA HA SEMPRE INSEGNATO AI SUI ATLETI LA LEALTÀ SPORTIVA. QUESTA DECISIONE ASSURDA, COME QUELLE PRESE A GENZANO HANNO TOLTO LA POSSIBILE VITTORIA DEL CAMPIONATO ALLA NOSTRA UNDER 17, MA SOPRATTUTTO HA MANDATO L'ENNESIMO MESSAGGIO SBAGLIATO AI NOSTRI RAGAZZI ... "QUESTO PAESE NN SA TUTELARLI NE SUI CAMPI DI CALCIO, NE NELLA VITA QUOTIDIANA".

Il sig. Marco Boni, inoltre, ha condiviso un "commento" ad un "post" dallo stesso pubblicato nel suo profilo personale del social network "facebook" in data 16.5.2026, alle ore 06.41, nel quale sono state utilizzate le seguenti testuali espressioni: "purtroppo l'onestà ormai è diventata un optional. Una squadra come i Canarini, la più scarsa delle prime 4 che viene aiutata ogni domenica. Oltre ad averci rubato la partita a noi, domenica ha vinto x 2-1 a uno con 2 rigori di cui uno al 94'. Sarebbe da capire da chi è portata". Le dichiarazioni rese dal sig. Marco Boni devono essere considerate pubbliche ai sensi dell'art. 23, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto destinate ad essere conosciute da più persone per i mezzi e la modalità di comunicazione, consistiti nella pubblicazione su social network accessibili a tutti, come tali idonei a rendere le dichiarazioni conoscibili a più persone (cfr., tra le tante, Sezioni Unite della Corte Federale d'Appello n. 35 del 4 ottobre 2018 e Tribunale Federale Nazionale n. 253 del 13.6.2024). Le espressioni utilizzate, in relazione alle quali né il sig. Marco Boni né

la società A.S.D. Sporting Nuova Florida hanno pubblicato smentite o rettifiche, inoltre, sono obiettivamente offensive e ledono la reputazione dell'arbitro della gara Pol. Canarini 1926 RDP – Sporting Nuova Florida del 2.5.2026, valevole per il campionato Under 17 Provinciale della Delegazione Provinciale di Roma, della società Pol. Canarini 1929 RDP, del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Roma, della Corte Sportiva d'Appello del Comitato Regionale Lazio e degli Organi di Giustizia Sportiva nel loro complesso. Il diritto di critica e quello alla libertà di opinione, infatti, non possono essere esercitati in maniera indiscriminata ed assoluta, dovendo gli stessi essere temperati con quello dell'altrui reputazione, con la conseguenza che i primi trovano dei necessari limiti nella loro estrinsecazione, uno dei quali è costituito certamente dalla continenza verbale nella forma espositiva che nel caso di specie è stato certamente oltrepassato; le espressioni utilizzate al fine di manifestare il pensiero, infatti, sono state ingiustificatamente sproporzionate rispetto al concetto da esprimere. Dalle azioni e dai comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal sig. Marco Boni, dirigente tesserato per la A.S.D. Sporting Nuova Florida, infine, consegue la responsabilità oggettiva di tale società. Così come statuito dalla costante giurisprudenza endofederale, in particolare, con l'entrata in vigore del vigente Codice di Giustizia Sportiva tale responsabilità si configura come una fattispecie di responsabilità aggravata, che si affianca alla responsabilità dell'autore materiale della condotta (cfr. tra le tante decisione n. 80/CFA/2022-2023). La responsabilità oggettiva trova fondamento nella centralità assunta nel diritto sportivo dal principio di precauzione, che impone l'adozione delle misure idonee a prevenire, prima che a sanzionare, la possibilità di commissione di illeciti che influiscano negativamente sul corretto svolgimento dell'attività sportiva. Sul punto, poi, la giurisprudenza endofederale ha in più occasioni affermato il principio secondo il quale *"nella responsabilità oggettiva vale infatti anche il cd. principio di prevenzione, per cui l'esigenza di prevenire pericoli derivanti da illeciti è prevalente rispetto al criterio di imputazione della responsabilità a carico della società calcistica; tali assiomi svolgono altresì il compito di responsabilizzare le società in modo che pongano in essere tutti gli accorgimenti necessari per evitare che accadano fatti reputati illeciti dall'ordinamento sportivo"* (cfr. pronuncia n. 72/CFA/2024-2025/BCFA, SS.UU., n. 58-2021/2022; CFA, Sez. I, n. 77-2021/2022; CFA, Sez. I, n. 52-2022/2023). Le società, in particolare, devono porre in essere tutti gli accorgimenti necessari per evitare che propri tesserati (come nel caso di specie) si rendano responsabili di fatti reputati disciplinarmente rilevanti dall'ordinamento settoriale sportivo. Come evidenziato dalla recente giurisprudenza endofederale, poi, al fine di escludere o attenuare la responsabilità della società quest'ultima deve fornire prova dell'adozione, dell'idoneità, dell'efficacia e dell'effettivo funzionamento di un modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all'art. 7, comma 5, dello Statuto FIGC (cfr. Corte Federale d'Appello, n. 5/2023-2024). In base ai principi dettati dal legislatore federale (cfr. linee guida di cui al C.U. n. 131/L del 4 ottobre 2019), pertanto, le società devono adottare *"Modelli di prevenzione"* il cui rispetto può consentire di accertare un'assenza di colpa o una diminuzione della stessa. Per andare esenti da responsabilità, infatti, le società devono provare di aver attivato e correttamente utilizzato un modello organizzativo ed un organismo di vigilanza, controllo e prevenzione tali da costituire, da un esame concreto della fattispecie, un esimente o attenuazione di responsabilità. In caso contrario si presume la sussistenza dell'elemento soggettivo fino a prova contraria fornita dalla società. Si verifica, pertanto, una vera e propria inversione dell'onere della prova; non è l'organo inquirente a dover provare la colpa della società, ma è quest'ultima che, per andare esente da responsabilità, deve provare l'assenza di colpa (cfr. Corte Federale d'Appello, SS.UU., n. 58/2021-2022; Corte Federale d'Appello, n. 77/2021-2022; Corte Federale d'Appello, Sez. III, n. 82/2021-2022; Corte Federale d'Appello, SS.UU. n. 91/2022-2023). Nel caso di specie, nessuna prova è stata fornita dalla società in merito all'adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo (cd. modello di prevenzione) diretto a contrastare le condotte disciplinarmente rilevanti poste in essere, con la conseguenza che la stessa dovrà essere ritenuta oggettivamente responsabile per il compimento delle stesse. A tanto e non da ultimo, poi, deve aggiungersi che il comma 5 dell'art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva prevede espressamente e tassativamente che *"la società è responsabile, ai sensi dell'art. 6, delle dichiarazioni rese dai propri dirigenti e tesserati nonché dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2"*, configurando una specifica responsabilità della compagine per la quale è tesserato l'autore delle dichiarazioni lesive; tanto all'evidente fine di prevenire la possibilità di commissione di condotte

disciplinariamente rilevanti. Nè può essere esclusa la responsabilità della società per la sua pubblica dissociazione dalla condotta del proprio tesserato. Come statuito dalla Corte Federale d'Appello (cfr. decisione n. 105/CFA-2024-2025 del 19.5.2025), infatti, *“indipendentemente da ogni questione sulla immediatezza o meno di tale pubblica dissociazione, deve osservarsi che quest'ultima determina come regola generale solo l'attenuazione della responsabilità (art. 23, comma 5, secondo periodo, C.G.S.), laddove essa può essere una esimente “in casi eccezionali (art. 23, comma 5, terzo periodo, C.G.S.). La natura speciale ed eccezionale di tale ultima norma ne impedisce un'applicazione estensiva e analogica ed impone un'interpretazione rigida dei casi eccezionali, dovendo pertanto intendersi questi come situazioni oggettive tali da interrompere ragionevolmente, almeno sul piano logico – giuridico, ogni riferibilità delle conseguenze delle dichiarazioni lesive alla società”*.

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale avv. Alessandro D'Oria;

Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva;

deferisce innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio:

1.- il sig. **Marco Boni**, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Sporting Nuova Florida:
- della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso:

a.- dopo la disputa della gara Pol. Canarini 1926 RDP – Sporting Nuova Florida del 2.5.2026, valevole per il campionato Under 17 Provinciale della Delegazione Provinciale di Roma, a mezzo di un “post” pubblicato nel profilo personale del social network “facebook” in pari data, alle ore 20.26, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell'arbitro del citato incontro; nel “post” pubblicato sono state utilizzate le seguenti testuali espressioni: *“Quello visto oggi a Rocca di Papa, toglie la voglia di continuare a fare calcio. La maleducazione sugli spalti sfogata quasi in rissa. Tutto grazie all'ennesimo arbitro della sezione di Albano, incompetente e totalmente in malafede. Concesso un gol con un nostro giocatore a terra colpito in faccia da un calcio, e dato fallo laterale a loro sui cui nasce la seconda rete Giocatori presi in calci x tutta la partita, senza mai tirare fuori un cartellino. La ciliegina sulla torta, un rigore netto con un nostro giocare che viene falciato in area, con tanto di scuse del mister avversario x un furto in diretta. Giocare così nn ha senso, ne x i ragazzi ne x le società, con il rischio di incidenti anche sulle tribune. Dopo il furto subito 2 settimane fa a genzano, sempre da un arbitro della sezione di Albano, oggi quest'altra vergogna ha compromesso la vittoria del campionato. RIPETO COSÌ NN HA SENSO GIOCARE”*;

b.- dopo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 167 del 7.5.2026 della Delegazione Provinciale di Roma con il quale sono stati resi noti i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo Territoriale in merito al ricorso proposto dalla società A.S.D. Sporting Nuova Florida in merito alla gara Pol. Canarini 1926 RDP – Sporting Nuova Florida del 2.5.2026 valevole per il campionato Under 17 Provinciale, a mezzo di un “post” pubblicato nel profilo personale del social network “facebook” in data 7.5.2026, alle ore 15.06, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione del Giudice Sportivo Territoriale e degli Organi di Giustizia Sportiva nel loro complesso; nel “post” pubblicato, in particolare, sono state utilizzate le seguenti testuali espressioni: *“QUESTA È L'ITALIA CORROTTA CHE GIUDICA DALL'ALTO DI UN POTERE FUORI CONTROLLO RESPINGE IL RECLAMO E NELLA SENTENZA AVVALLA QUELLO X CUI IL N. FLORIDA HA FATTO RICORSO. SE LA PARTITA È INIZIATA ALLA 14:30 CHE POI ERA 14 33 E FINISCE ALLE 15: 16 LA DURATA È 46 MINUTI SE È STATO FATTO UN COOLING BREAK DI 5 MINUTI DOVEVA FINIRE ALLA 15:20, COSÌ COME IL COOLING BREAK DEL SECONDO TEMPO. TOTALE 9 MINUTI. CON TUTTO CHE LO DICE IL REFERTO CHE NN C'È STATO IL RECUPERO DEL COOLING BREAK, SI RESPINGE IL RECLAMO LA MATTINA GUARDATEVI IN FACCIO E SPUTATEVI DA SOLI MI FATE PENA”*;

c.- a mezzo di un “post” pubblicato nel profilo personale del social network “facebook” in data 10.5.2026, alle ore 14.44, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della società Pol. Canarini 1926 RDP; nel “post” pubblicato sono state utilizzate le seguenti testuali espressioni *“CI VUOLE GATTO SILVESTRO X I CANARINI....UNA VERGOGNA OGNI DOMENICA”*;

d.- dopo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 414 del 15.5.2026 del Comitato Regionale Lazio con il quale sono stati resi noti i provvedimenti assunti dalla Corte Sportiva d'Appello in merito al reclamo proposto dalla società A.S.D. Sporting Nuova Florida avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale relativa alla gara Pol. Canarini 1926 RDP – Sporting Nuova Florida del 2.5.2026 valevole per

il campionato Under 17 Provinciale, a mezzo di un "post" pubblicato sul profilo personale del social network "facebook" in data 16.5.2026, alle ore 06.41, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della Corte Sportiva d'Appello e degli Organi di Giustizia Sportiva nel complesso; nel "post" pubblicato, in particolare, sono state utilizzate le seguenti testuali espressioni: *"QUESTA È LA GIUSTIZIA SPORTIVA IN ITALIA , PEGGIO ANCHE DI QUELLA ORDINARIA. UN ORGANO CHE DOVREBBE TUTELARE SOCIETÀ E RAGAZZI, SULLO SVOLGIMENTO DEI CAMPIONATI IN MANIERA REGOLARE. CHE DI FRONTE A UNA CLASSE ARBITRALE PRESUNTUOSA E INCOMPETENTE, SI GIRA DALL ALTRA PARTE. QUESTO È UN CALCIO MALATO , UN SISTEMA CORROTTO , GOVERNATO DA ANNI DAGLI STESSI PERSONAGGI, CHE FANNO SOLO E SEMPRE GLI INTERESSI DEGLI AMICI DEGLI AMICI. IL N. FLORIDA CALCIO DA ANNI SUBISCE INGIUSTIZIE DAI SIGNORI IN NERO, MA HA SEMPRE INSEGNATO AI SUI ATLETI LA LEALTÀ SPORTIVA. QUESTA DECISIONE ASSURDA, COME QUELLE PRESE A GENZANO HANNO TOLTO LA POSSIBILE VITTORIA DEL CAMPIONATO ALLA NOSTRA UNDER 17, MA SOPRATTUTTO HA MANDATO L ENNESIMO MESSAGGIO SBAGLIATO AI NOSTRI RAGAZZI..."*QUESTO PAESE NN SA TUTELARLI NE SUI CAMPI DI CALCIO, NE NELLA VITA QUOTIDIANA .."";

e.- a mezzo di un "commento" ad un "post" dallo stesso pubblicato nel profilo personale del social network "facebook" in data 16.5.2026, alle ore 06.41, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della società Pol. Canarini 1926 RDP; nel "commento" pubblicato, in particolare, sono state utilizzate le seguenti testuali espressioni: *"purtroppo l'onestà ormai è diventata un optional. Una squadra come i Canarini, la più scarsa delle prime 4 che viene aiutata ogni domenica. Oltre ad averci rubato la partita a noi, domenica ha vinto x 2-1 a uno con 2 rigori di cui uno al 94'. Sarebbe da capire da chi è portata";*

2.- la società **A.S.D. Sporting Nuova Florida** a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, e dell'art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Marco Boni, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

Per la Procura Federale è presente l'Avv. Sterlicchio De Carli.

Per i deferiti nessuno è presente

Il Presidente del Tribunale dichiara che si procede in assenza dei deferiti, dopo aver verificato che gli avvisi sono stati tutti consegnati.

La Procura Federale si riporta integralmente all'atto di deferimento ritenendo le condotte particolarmente invasive nei confronti dell'arbitro.

Chiede, pertanto, le seguenti sanzioni:

- Sig. Boni Marco 5(cinque) mesi di inibizione;
- A.S.D. Sporting Nuova Florida € 800,00 (ottocento/00) di ammenda

Tutto ciò premesso, questo Tribunale Federale Territoriale, non riscontrando dagli atti elementi utili e sufficienti per addivenire ad un proscioglimento dei soggetti deferiti e, nel merito, ritenendo corrette e congrue le sanzioni richieste dalla Procura Federale,

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni ascritte e, per l'effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni:

- Boni Marco, n.5 mesi di inibizione;
- Sporting Nuova Florida, euro 800,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

Si trasmetta agli interessati.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Aldo Goldoni

IL PRESIDENTE
F.to Aldo Goldoni

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 23 luglio 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, BARBARA STUDER, LIVIO ZACCAGNINI

65) Deferimento della Procura Federale della F.I.G.C. a carico del sig. Walter Campitelli, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.C.D. Garbatella 1920, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico e della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, del sig. Samuele Valacchi, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.C.D. Garbatella 1920, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, del sig. Massimiliano Roma, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.C.D. Garbatella 1920, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, del sig. Alessandro Alfano, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.C.D. Garbatella 1920, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, del sig. Emanuele Sanfilippo, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.C.D. Garbatella 1920, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché della società A.C.D. Garbatella 1920 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 7 del 24/07/2026

Il Procuratore Federale Interregionale,

letti gli atti dell'attività di indagine svolta nel procedimento disciplinare n. **821pfi25-26**, deferiva innanzi a Codesto Tribunale Federale Territoriale

- il sig. Walter CAMPITELLI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.C.D. Garbatella 1920;
- il sig. Samuele VALACCHI, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.C.D. Garbatella 1920;
- il sig. Massimiliano ROMA, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.C.D. Garbatella 1920;
- il sig. Alessandro ALFANO, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.C.D. Garbatella 1920;
- il sig. Emanuele SANFILIPPO, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.C.D. Garbatella 1920;
- la società A.C.D. Garbatella 1920;

per rispondere:

1.- il sig. Walter CAMPITELLI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.C.D. Garbatella 1920: - della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39,

lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dal mese di novembre 2025 fino al 16.4.2026, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Giovanissimi Under 15 al sig. Samuele Valacchi e di vice allenatore al sig. Massimiliano Roma, sebbene gli stessi fossero sprovvisti dell'abilitazione di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; - della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Infernetto Calcio – A.C.D. Garbatella 1920 del 29.3.2026 valevole per il campionato Giovanissimi Under 15, affidato il ruolo ed i compiti di vice allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata al sig. Alessandro Alfano, sebbene lo stesso fosse sprovvisto dell'abilitazione di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; - della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Giochiamola Insieme – A.C.D. Garbatella 1920 del 18.1.2026 valevole per il campionato Giovanissimi Under 15, affidato il ruolo ed i compiti di vice allenatore della società dallo stesso rappresentata al sig. Emanuele Sanfilippo, sebbene lo stesso fosse sprovvisto dell'abilitazione di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

2.- il sig. Samuele VALACCHI, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.C.D. Garbatella 1920: - della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dal mese di novembre 2025 fino al 16.4.2026, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.C.D. Garbatella 1920 militante nel campionato Giovanissimi Under 15, sebbene sprovvisto dell'abilitazione di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

3.- il sig. Massimiliano ROMA, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.C.D. Garbatella 1920: - della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dal mese di novembre 2025 fino al 16.4.2026, svolto il ruolo ed i compiti di vice allenatore della squadra della società A.C.D. Garbatella 1920 militante nel campionato Giovanissimi Under 15, sebbene lo stesso fosse sprovvisto dell'abilitazione di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

4.- il sig. Alessandro ALFANO, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.C.D. Garbatella 1920: - della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Infernetto Calcio – A.C.D. Garbatella 1920 del 29.3.2026 valevole per il campionato Giovanissimi Under 15, svolto il ruolo ed i compiti di vice allenatore della squadra della società A.C.D. Garbatella 1920 sebbene fosse sprovvisto dell'abilitazione di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

5.- il sig. Emanuele SANFILIPPO, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.C.D. Garbatella 1920: - della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Giochiamola Insieme – A.C.D. Garbatella 1920 del 18.1.2026 valevole per il campionato Giovanissimi Under 15, svolto il ruolo ed i compiti di vice allenatore della squadra della società A.C.D. Garbatella 1920 sebbene fosse sprovvisto dell'abilitazione di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

6.- la società A.C.D. Garbatella 1920 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Walter Campitelli, Samuele Valacchi, Massimiliano Roma, Alessandro Alfano ed Emanuele Sanfilippo, così come decritti nei precedenti capi di incolpazione.

Alla riunione del 23/07/2026 era presente, per la Procura Federale, l'avv. Andrea Sterlicchio De Carli
Per i deferiti è presente: Roma Massimiliano, Alfano Alessandro e valacchi Samuele.

Preliminarmente la Procura Federale dichiara di aver raggiunto accordo di patteggiamento ex art.127 del C.G.S. con tutti i deferiti oggetto del presente deferimento, nei modi indicati sui moduli già trasmessi alla Segreteria del Tribunale Federale, che si riportano di seguito.

Campitelli Walter, sanzione base n.8 mesi di inibizione, diminuita nella misura di 1/3, per la sanzione finale di n.5 mesi e 10 giorni di inibizione.

Valacchi Samuele, sanzione base n.6 mesi di inibizione, diminuita nella misura di 1/3, per la sanzione finale di n.4 mesi di inibizione.

Roma Massimiliano, sanzione base n.6 mesi di inibizione, diminuita nella misura di 1/3, per la sanzione finale di n.4 mesi di inibizione.

Alfano Alessandro, sanzione base n.2 mesi di inibizione, diminuita nella misura di 1/3, per la sanzione finale di n.1 mese e 10 giorni di inibizione.

Sanfilippo Emanuele, sanzione base n.2 mesi di inibizione, diminuita nella misura di 1/3, per la sanzione finale di n.1 mese e 10 giorni di inibizione.

Garbatella 1920, sanzione base euro 800,00 di ammenda, diminuita nella misura di 1/3, per la sanzione finale di euro 533,00 di ammenda.

Il Tribunale, preso atto dell'accordo e non rilevando elementi utili ai fini del proscioglimento, applica ai deferiti le sanzioni concordate ex art.127 CGS e, pertanto,

DELIBERA

Ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione indicata, di dichiarare l'efficacia dell'accordo ex art.127 del C.G.S. e, per l'effetto, di comminare le seguenti sanzioni:

- Campitelli Walter, n.5 mesi e 10 giorni di inibizione;
- Valacchi Samuele, n.4 mesi di inibizione;
- Roma Massimiliano, n.4 mesi di inibizione;
- Alfano Alessandro, n.1 mese e 10 giorni di inibizione;
- Sanfilippo Emanuele, n.1 mese e 10 giorni di inibizione;
- Garbatella 1920, euro 533,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

Si trasmetta agli interessati.

IL RELATORE
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 5 agosto 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: FEDERICA CAMPIONI, ILENJA MEHILLI, LIVIO ZACCAGNINI

7) Deferimento della Procura Federale della F.I.G.C. a carico del sig. Giancarlo Palma, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 12 del 06/08/2026

Con atto di deferimento del 22 luglio 2026, la Procura Federale deferiva innanzi a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Giancarlo Palma, all'epoca dei fatti segretario generale tesserato per la società SSD F.C. Rieti 1936 a r.l., per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

Il procedimento traeva origine dalla segnalazione del calciatore Andrea Congiu, il quale aveva lamentato il mancato integrale pagamento dei compensi spettantigli da parte della SSD F.C. Rieti 1936 a r.l. e aveva contestualmente disconosciuto una quietanza liberatoria datata 3 dicembre 2025, prodotta dalla società nel procedimento instaurato dinanzi al Collegio Arbitrale LND-AIC, sostenendo di non averla mai sottoscritta.

Nel corso dell'attività inquirente veniva, inoltre, acquisita documentazione relativa alle comunicazioni intercorse tra il calciatore, il referente della GC Sport Consultants e il sig. Palma, nonché uno screenshot di una conversazione WhatsApp prodotto dallo stesso Palma, successivamente risultato artefatto.

Secondo la prospettazione accusatoria, il sig. Palma avrebbe, pertanto, apposto sulla quietanza liberatoria del calciatore Andrea Congiu, datata 3 dicembre 2025, una firma non veridica del medesimo e avrebbe successivamente alterato lo screenshot della conversazione WhatsApp, riproducendo un messaggio non veridico che sarebbe stato ricevuto dal calciatore, avente il seguente tenore: *"ti mando liberatoria. Un saluto"*. Tali documenti sarebbero stati quindi esibiti dallo stesso Palma nel corso dell'audizione del 29 aprile 2026 dinanzi alla Procura Federale e utilizzati nel procedimento instaurato dal sig. Congiu dinanzi al Collegio Arbitrale LND-AIC.

All'udienza del 5 agosto 2026, celebrata alla presenza della Procura Federale e del deferito, la Procura si riportava integralmente all'atto di deferimento, evidenziando l'ampiezza dell'attività istruttoria svolta e chiedendo l'irrogazione nei confronti del sig. Palma della sanzione dell'inibizione per un anno. Il sig. Palma, dal canto suo, dichiarava che il messaggio WhatsApp inviato dal calciatore e depositato alla Procura Federale era quello autentico da lui ricevuto, affermando di non conoscere le ragioni del disconoscimento operato dal calciatore. Evidenziava, inoltre, di non aver mai subito sanzioni nei suoi trent'anni di attività sportiva quale segretario e dirigente.

Il deferimento merita accoglimento.

Dagli atti acquisiti nel corso dell'attività istruttoria della Procura Federale emerge, infatti, un quadro probatorio univoco in ordine alla condotta posta in essere dal sig. Giancarlo Palma, risultando provata sia la riferibilità allo stesso della predisposizione e utilizzazione della documentazione contestata, sia la consapevole alterazione dei documenti successivamente prodotti nei procedimenti nei quali gli stessi sono stati utilizzati.

In particolare, assume preliminarmente rilievo la posizione ricoperta dal deferito all'epoca dei fatti. Il sig. Palma rivestiva, infatti, la carica di segretario generale della SSD F.C. Rieti 1936 a r.l. ed era, pertanto, direttamente coinvolto nella gestione della documentazione relativa ai rapporti tra la società e i propri tesserati.

Lo stesso Palma, nel corso dell'audizione del 29 aprile 2026, confermava che la documentazione relativa al tesseramento del calciatore Congiu era pervenuta alla società per il tramite della GC Sport Consultants, precisando, con specifico riferimento alla liberatoria, di avere ritenuto più opportuno che la relativa sottoscrizione avvenisse direttamente tra la società e il calciatore e ammettendo, in tal modo, di essersi occupato personalmente della predisposizione e della trasmissione del documento. Ma l'elemento di maggiore pregnanza probatoria è costituito dalla dichiarazione resa dal medesimo sig. Palma in data 30 aprile 2026.

In tale dichiarazione, infatti, il deferito assumeva espressamente *"integralmente ogni responsabilità in relazione ai documenti da lui forniti"*, riconoscendo di avere alterato, a totale insaputa della società e del legale, il documento oggetto di contestazione. La medesima dichiarazione si riferiva altresì alla conversazione WhatsApp prodotta nel procedimento arbitrale e nel corso dell'audizione dinanzi alla Procura Federale, precisando che lo screenshot alterato era stato fornito con la finalità di essere prodotto nell'ambito del procedimento arbitrale.

Tale ammissione trova, peraltro, puntuale riscontro nella documentazione acquisita dalla Procura Federale. Con riferimento allo screenshot della conversazione WhatsApp, nel corso dell'audizione del 29 aprile 2026 il sig. Palma aveva esibito una copia della conversazione asseritamente intercorsa con il calciatore Congiu, affermando di avere inviato a quest'ultimo la bozza della liberatoria e di avere successivamente ricevuto dal medesimo il documento sottoscritto. Lo screenshot esibito è risultato, tuttavia, artefatto, come comprovato dalla successiva acquisizione agli atti di una copia più nitida recante sul frontespizio la dicitura *"Fake Chat"*.

La responsabilità del deferito non si fonda, dunque, esclusivamente sul disconoscimento operato dal calciatore o sull'esito del raffronto tra le diverse copie della conversazione, ma trova il proprio principale elemento di riscontro nelle dichiarazioni rese dallo stesso Palma, il quale ha espressamente riconosciuto la propria responsabilità in relazione ai documenti forniti e la finalità con cui lo screenshot alterato era stato predisposto.

Né può assumere rilievo decisivo, in senso contrario, la diversa prospettazione resa dal sig. Palma nel corso dell'udienza del 5 agosto 2026, laddove lo stesso ha sostenuto che il messaggio WhatsApp prodotto dalla Procura Federale sarebbe quello autentico da lui ricevuto e di non conoscere le ragioni del disconoscimento effettuato dal calciatore. Tale dichiarazione, infatti, si pone in evidente contrasto con quanto dallo stesso precedentemente dichiarato nel corso dell'attività istruttoria e, soprattutto, con la dichiarazione confessoria del 30 aprile 2026, nella quale il deferito aveva assunto espressamente la responsabilità per i documenti da lui forniti, indicando altresì la finalità della produzione dello screenshot alterato.

Il quadro probatorio consente, pertanto, di ritenere accertato che il sig. Palma abbia posto in essere le condotte contestate, consistite nella predisposizione della quietanza liberatoria recante la firma non veridica del calciatore Congiu e nell'alterazione della conversazione WhatsApp, nonché nella successiva utilizzazione di tali documenti nell'ambito del procedimento arbitrale e nella loro esibizione nel corso dell'audizione dinanzi alla Procura Federale.

Particolare rilievo assume, sotto tale profilo, la circostanza che i documenti in questione non siano rimasti nell'ambito di una mera attività interna, ma siano stati effettivamente utilizzati nel procedimento dinanzi al Collegio Arbitrale LND-AIC, promosso dal calciatore Congiu, allo scopo di sostenere la posizione difensiva della società. La stessa Procura Federale ha evidenziato come tale condotta abbia inciso sull'attività probatoria svolta nell'ambito dei procedimenti disciplinare e arbitrale.

Le condotte accertate risultano, pertanto, incompatibili con i principi di lealtà, correttezza e probità che devono necessariamente informare l'attività di ogni soggetto appartenente all'ordinamento sportivo e integrano le violazioni contestate ai sensi degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

Quanto alla determinazione della sanzione, il Tribunale ritiene che la gravità delle condotte accertate richieda l'irrogazione di una sanzione disciplinare significativa.

Devono, infatti, essere considerate non soltanto la predisposizione di documentazione non genuina, ma anche la successiva utilizzazione della stessa nell'ambito di un procedimento arbitrale e l'esibizione dello screenshot alterato nel corso dell'audizione dinanzi alla Procura Federale, condotte

che hanno avuto l'effetto di incidere sulla genuinità del materiale documentale sottoposto agli organi competenti.

Nella determinazione della sanzione, tuttavia, il Collegio ritiene di dover tenere conto anche delle concrete circostanze del caso e, in particolare, della dichiarazione resa dal deferito nel corso dell'attività istruttoria, nonché dell'assenza di precedenti sanzioni disciplinari, circostanza espressamente rappresentata dal sig. Palma nel corso dell'udienza e riferita a un arco temporale di circa trent'anni di attività quale segretario e dirigente sportivo.

Alla luce di tali elementi, il Collegio ritiene congrua e proporzionata alla gravità delle violazioni accertate la sanzione dell'inibizione per mesi otto, in misura inferiore rispetto a quella richiesta dalla Procura Federale.

Alla luce di quanto esposto, il Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Di ritenere il sig. Palma Giancarlo responsabile delle violazioni ascritte e, per l'effetto, di comminare allo stesso l'inibizione per n.8 mesi.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

Si trasmetta agli interessati.

IL RELATORE

F.to Ilenja Mehilli

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma li, 9 ottobre 2026
--

IL SEGRETARIO

Claudio Galieti

IL PRESIDENTE

Roberto Avantaggiato